

## Part Time verticale ciclico: istruzioni sull' iter da seguire per il contenzioso amministrativo e legale

**Nuove indicazioni da parte di INCA Nazionale a sostegno del contenzioso finalizzato al riconoscimento ai fini contributivi dei periodi di interruzione del rapporto di part time verticale.**

Ritorniamo su un tema già trattato in precedenza (vedi da ultimo NI. 202/18) per aggiornare i nostri operatori sugli sviluppi di questo interessante filone di contenzioso di tutela individuale. Come sappiamo ai lavoratori **a tempo parziale di tipo verticale ciclico** non sono riconosciuti, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, i **periodi di sosta lavorativa**. Questo aspetto è stato giudicato dalla giurisprudenza un **elemento discriminatorio** per i lavoratori a tempo parziale ciclico rispetto a quelli a tempo parziale orizzontale e a quelli a tempo pieno: un nutrito numero di **sentenze di Corte di Cassazione ha infatti condannato l'INPS** a riconoscere la valorizzazione, ai soli fini dell'anzianità contributiva, di questi periodi di sosta. L'INPS, pur soccombente in sede giudiziaria, **non ha modificato il proprio atteggiamento**, continuando a **negare il riconoscimento** di tale diritto. E' quindi necessario, attuare un **articolato contenzioso** al fine di ottenere il riconoscimento in questione. Per questo motivo INCA Nazionale, con una circolare ha fornito indicazioni tecniche per una **corretta istruttoria del contenzioso**. In particolare, preso atto dell'atteggiamento ostruttivo adottato dalle sedi INPS, si consiglia di procedere nell'ordine con :

- stampo dell'estratto contributivo, del soggetto occupato con contratto part-time verticale ciclico e verifica della mancanza di contribuzione per i periodi di sosta contrattuale.
- Richiesta all'Inps, con la procedura telematica **FASE** dell'accreditamento della contribuzione per questi periodi, specificando nel campo "NOTE" la seguente dicitura " Si chiede l'accredito in posizione assicurativa dei periodi di non lavoro interni al rapporto di lavoro di part time verticale ciclico ai fini

### In questo numero:

**INCA: Indicazioni di contenzioso per il Part-Time verticale ciclico,**

**Corte di Cassazione: Inidoneità alla mansione e obbligo di reintegro,**

**INCA: Modifiche alla procedura di invio delle domande di NASpl in modalità di cooperazione applicativa,**

**INPS: Dati sulle pensioni decorrenti nel 2017 e nei primi nove mesi del 2018,**

**INCA Lombardia: Pensione di vecchiaia per invalidità 80%, sentenza favorevole,**

**INPS: chiarimenti sui supplementi di pensione e pensione supplementare,**

**INPS: pagamento delle prestazioni all'estero, accertamento dell'esistenza in vita per l'anno 2018,**

**INPS: maternità in presenza di congedo straordinario per assistenza a familiari disabili**

**Immigrazione.**

---

## L'INCA assiste i lavoratori con un contratto a part-time ciclico per l'accredito, ai soli fini del diritto a pensione, dei periodi di sospensione. L'INPS infatti, malgrado le numerose sentenze di condanna, non riconosce tale diritto.

---

dell'anzianità contributiva, utile per il diritto alle prestazioni previdenziali".

- c) Attesa della risposta negativa da parte INPS, oppure in mancanza di risposta, considerando il silenzio quale diniego, dopo 120 giorni dall'inoltro della richiesta di accredito, invio del ricorso amministrativo telematico al Comitato del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti tramite la sede INPS di residenza.
- d) Ricevimento della risposta negativa da parte del Comitato (caso assai raro) oppure trascorso il periodo di 90 giorni di "silenzio quale diniego" avviare il contenzioso legale, ritenendo così concluso l'iter amministrativo.

Attenzione però, nel caso di richiesta di attribuzione del beneficio contestualmente alla pensione, il ricorso indicato al punto c) dovrà essere presentato al Comitato Provinciale INPS. Nella circolare INCA è allegato un nuovo fac-simile di ricorso amministrativo. Si consiglia di ponderare bene questo tipo di contenzioso, informando gli assistiti sulle tempistiche necessarie e sull'esito che, quantomeno in primo grado potrebbe rivelarsi incerto. Da ultimo è opportuno monitorare questa attività e coinvolgere le categorie sindacali, fra tutte Flai, Filcams e FP, che rappresentano in misura maggiore questa categoria di lavoratori.

### Corte di Cassazione: Inidoneità alla mansione e obbligo di reintegro.

**Il lavoratore licenziato per sopraggiunta inidoneità fisica alla mansione, deve essere reintegrato al proprio posto di lavoro se l'azienda non si è adoperata per trovare una ricollocazione idonea alle residue capacità lavorative.** E' questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza della [Corte di Cassazione, n. 26675](#) del 22 ottobre scorso, con la quale l'Alta Corte ha cassato il verdetto di secondo grado che, pur riconoscendo l'illegittimità del licenziamento per giustificati motivi oggettivi, **aveva condannato l'azienda al solo pagamento di una indennità risarcitoria** pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita, senza possibilità di reintegro al posto di lavoro.

Il ricorso in Cassazione è stato attivato da una **lavoratrice, divenuta inidonea fisicamente alla mansione**, che contestava all'azienda di **non averla interpellata, prima del licenziamento, per trovare una possibile sua ricollocazione**, anche con un **inquadramento inferiore** a quello fino a quel momento ricoperto, facendo venir meno la giustificazione oggettiva del licenziamento.

Accogliendo le ragioni della lavoratrice, la

Cassazione afferma che "ove sussistano nell'assetto organizzativo aziendale **mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore**, anche inferiori rispetto a quelle in precedenza ascritte, **il motivo addotto a giustificazione del licenziamento è da ritenersi del tutto insussistente**". Da ciò scaturisce il diritto al reintegro nel posto di lavoro per violazione dell'obbligo in capo all'azienda di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute: qualora non si proceda a tale verifica, il motivo posto a giustificazione del licenziamento è da intendersi insussistente.

### INCA: Modifiche alla procedura di invio delle domande di NASpl in modalità di cooperazione applicativa.

Di recente la procedura di invio in cooperazione applicativa della domanda di NASpl è stata modificata secondo le nuove indicazioni dell'INPS. Nell'apposita sezione del software gestionale Siinca3 è stato postato il manuale predisposto dall'INCA nazionale. E' stata modificata la modalità di scarico del file pdf della ricevuta nel fascicolo elettronico. INCA nazionale ha comunicato che con questa modifica ora non è possibile scaricare il modulo della domanda. La ricevuta invece viene acquisita con le stesse modalità precedenti.

### INPS: Pensioni decorrenti nel 2017 e nei primi nove mesi del 2018 – I dati.

L'Osservatorio di monitoraggio dei flussi di pensionamento ha pubblicato i dati delle pensioni decorrenti nel 2017 e nei primi nove mesi del 2018. Il monitoraggio, con rilevazione effettuata il 2 ottobre 2018, riguarda le gestioni Lavoratori Dipendenti, Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Parasubordinati e Assegno Sociale. Nel 2018 si è concluso il percorso di **equiparazione dei requisiti** per la pensione di vecchiaia **tra uomini e donne** nel settore dei **dipendenti privati e dei lavoratori autonomi** con età fissata a 66 anni e sette mesi. Per quanto riguarda la pensione anticipata, il 2018 non ha visto cambiamenti nei requisiti per la generalità dei lavoratori, è stata introdotta la possibilità di pensionamento anticipato con soli 41 anni di contributi per i cosiddetti "lavoratori precoci" [segue pg.3](#)

Con riferimento al FPLD, si registra un numero complessivo di liquidazioni di pensioni di vecchiaia e di anzianità/anticipate decorrenti nei primi nove mesi **inferiore al corrispondente valore del 2017**. Analogo andamento si osserva nelle tre principali gestioni dei lavoratori autonomi. Gli assegni sociali liquidati nei primi nove mesi del 2018 sono di entità molto esigua rispetto al valore rilevato nello stesso periodo del 2017, in quanto si è innalzato di un anno il requisito di età utile per la liquidazione dell'assegno. Osservando gli indicatori statistici dei primi nove mesi del 2018, inoltre, **si rileva un peso decisamente superiore delle pensioni di anzianità/anticipate su quelle di vecchiaia** rispetto al dato annuo del 2017. Questo perché i requisiti per le pensioni di vecchiaia si sono innalzati per le donne, mentre quelli relativi alle pensioni di anzianità/anticipate sono rimasti uguali all'anno precedente e sono più consistenti le uscite anticipate per i cosiddetti "lavoratori precoci". Per lo stesso motivo anche per quanto riguarda **il peso delle pensioni di invalidità su quelle di vecchiaia l'indicatore statistico risulta più elevato nel 2018 rispetto all'analogo valore del 2017**.

### **INCA Lombardia: Pensione di vecchiaia per invalidità 80%, sentenza favorevole.**

Dal nostro ufficio INCA di Pavia una buona notizia per i richiedenti **la pensione di vecchiaia anticipata per soggetti con invalidità pari o superiore all'80%**. Il Giudice del Lavoro ha infatti riconosciuto, per un caso da noi patrocinato, il diritto all'assistita a **non vedersi applicare la finestra d'accesso** una volta raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione. Ricordiamo ai non addetti ai lavori che questo particolare accesso a pensione, previsto dal art. 1 comma 8 D.lgs. 503/92, **è riservato esclusivamente agli assicurati al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, cui è riconosciuta un'invalidità pari o superiore all'80%** che possano far valere il requisito minimo contributivo di 20anni a partire dall'età di 55 anni se donna o 60 se uomo (con l'applicazione degli adeguanti alla speranza di vita, altra ipotesi di contenzioso). Per ottenere la prestazione, **l'INPS richiede anche l'assolvimento della finestra di 12 mesi**. Per il Tribunale di Pavia, quest'ultimo requisito, secondo la previsione legislativa **si deve applicare solo ai soggetti che maturavano i requisiti ordinari**, quindi non anche a quelli esonerati da tale parametro anagrafico, come appunto i soggetti con invalidità pari o superiore all'80%.

### **INPS: supplemento di pensione e pensione supplementare chiarimenti.**

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 4075 del 2 novembre 2018](#), con il quale fornisce le indicazioni necessarie a definire il supplemento di pensione e la pensione supplementare nei casi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento e accreditata presso le seguenti gestioni

previdenziali:

- Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) -
- Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), gestione ex ENPALS;
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- Gestioni autonome dell'Istituto.

Il messaggio specifica, inoltre, tutti i riferimenti normativi che disciplinano la materia.

### **INPS: pagamento delle prestazioni all'estero – accertamento dell'esistenza in vita per l'anno 2018**

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 4077 del 2 novembre 2018](#), con il quale informa, al fine di erogare prestazioni pensionistiche a soggetti che si trovano all'estero, di aver attivato forme di accertamento generalizzato, per l'anno 2018, dell'esistenza in vita dei suddetti beneficiari.

### **INPS: maternità – congedo straordinario per assistenza a familiari disabili**

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 4074 del 2/11/2018](#), con il quale fornisce indicazioni in merito ai **congedi straordinari** fruiti dalle **lavoratrici gestanti** per l'**assistenza al coniuge convivente o a un figlio** in condizione di **disabilità grave**.

Il messaggio recepisce la sentenza della [Corte Costituzionale n. 158/2018](#), il cui portato è già stato commentato con la NI n. 213/18. La Consulta ha stabilito che **dal computo dei 60 giorni antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro** deve essere **escluso il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il coniuge o il figlio disabile**.

Pertanto, tali periodi di congedo straordinario **non rientrano nel computo dei sessanta giorni**.

## **Immigrazione**

### **Decreto Salvini**

#### **Gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari Costituzionali**

Il 31 ottobre 2018, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 113/2016 in materia di immigrazione, protezione internazionale e sicurezza. Per quanto concerne il solo Titolo I (Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione) del DL 113/2018, la Commissione ha accolto **29 emendamenti**. Tra i più significativi, si evidenzia l'emendamento 7.0.500 con il quale è stato introdotto nel DL 113/2018 l'articolo 7-bis (Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale) [Segue pg. 4](#)

che, a sua volta, introduce nel d.lgs. 25/2008 gli articoli 2-bis (Paesi di origine sicuri) e 28-ter (Domanda manifestamente infondata). A tale proposito si rinvia al [Dossier](#) del Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica con gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente. Il 6.11.2018 il Governo ha presentato al Senato un [maxi emendamento](#) per l'approvazione della Legge di conversione del DL 113/2008.

## Materiali riguardanti il DL 113/2018

**Asgi** - Le modifiche in tema di permesso di soggiorno conseguenti all'abrogazione dei motivi umanitari e sull'art. 1, D.L. 113/2018 – [prime osservazioni](#)

**Asgi** - Le modifiche alla disciplina del trattenimento amministrativo del cittadino straniero, del richiedente la protezione internazionale e del cittadino comunitario apportate dal d.l. 113/2018 - [Prime osservazioni sugli artt. 2, 3 e 4 del d.l. 113/2018](#)

**Lettera delle organizzazioni medico-umanitarie al Parlamento** - [Decreto "Immigrazione e Sicurezza" e sue implicazioni per la salute](#)

**Naga** - [materiale](#) sul DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

## Protezione Internazionale

**Ricorso in Cassazione senza la sospensiva automatica**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'[ordinanza del 27.09.2018 causa C – 422/18 PPU](#) ha stabilito che il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del giudizio (l'art. 35Bis del D.lgs. 25/2008 come modificato dal DL 13/2017 convertito in Legge 46/2017), la quale prevede un procedimento di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale di primo grado che conferma la decisione della competente autorità amministrativa di respingere una domanda di protezione internazionale, senza dotare tale impugnazione di effetto sospensivo automatico, ma che consente al giudice che ha emesso tale provvedimento di disporre, su istanza dell'interessato, la sospensione della sua esecuzione, previa valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell'impugnazione contro tale provvedimento e non della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che la sua esecuzione causerebbe al richiedente. L'articolo 35bis del decreto legislativo del 25 gennaio 2008,

n. 25 prevede che le decisioni della Commissione Territoriale possono attualmente essere impugnate *dinanzi al Tribunale di primo grado territorialmente competente, sotto il controllo del giudice di cassazione. All'esercizio del ricorso di primo grado si accompagna tuttora il mantenimento dell'effetto sospensivo dell'esecuzione della decisione impugnata.* Il menzionato articolo 35bis dispone altresì che la proposizione di un ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale che confermi una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale non ne sospende più l'efficacia esecutiva. Tuttavia, entro il termine di cinque giorni dal deposito del ricorso per Cassazione, il ricorrente può chiedere al giudice che ha emesso tale decreto la sospensione della sua efficacia esecutiva. La CGUE con l'ordinanza di cui sopra ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione Europea il citato articolo 35bis.

## Irregolarità e rilascio del permesso per motivi familiari

**Applicazione dell'art. 30 TUI**

La Corte di Cassazione sezione I, con la sentenza del 27 settembre 2018 n. 23316 ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero richiedente la protezione internazionale coniugato con una cittadina straniera regolarmente soggiornante, a cui era stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a causa della sua pregressa irregolarità sul territorio nazionale. La Cassazione ha stabilito che "...colui che, originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale deve considerarsi regolarmente soggiornante fintanto che la propria richiesta non abbia trovato una risposta dovuta (in uno dei due sensi possibile: o il suo accoglimento ovvero il suo rigetto) e fintanto che la legge consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata... Nel caso di specie, lo straniero risulta aver richiesto il proprio ricongiungimento familiare con la moglie regolarmente soggiornante quando ancora era efficace (e preclusiva della sua immediata espulsione) la sua domanda di concessione della protezione internazionale...".

## Materiali

**IDOS** – [Dossier statistico Immigrazione 2018 - sintesi](#)



**Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)